

# Informazioni sulla S.C.I.A. – La Segnalazione Certificata di Inizio Attività

## Che cos'è la SCIA

La **SCIA** – Segnalazione Certificata di Inizio Attività che in Lombardia era conosciuta come **DIAP** - è la dichiarazione che consente di iniziare, modificare o cessare un'attività produttiva (artigianale, commerciale, industriale), senza dover più attendere i tempi e l'esecuzione di verifiche e controlli preliminari da parte degli enti competenti.

La SCIA, nella rinnovata formulazione [dell'art. 19 della legge 241/90](#), produce infatti effetti immediati.

In base al nuovo regime, la dichiarazione dell'imprenditore sostituisce quelle autorizzazioni, licenze o domande di iscrizioni non sottoposte a valutazioni discrezionali o al rispetto di norme di programmazione e pianificazione, così come di vincoli ambientali, paesaggistici, culturali, ecc. Ricorrendo tali presupposti, alle imprese sarà sufficiente presentare il relativo modello SCIA, correttamente compilato e completo in ogni sua parte per avviare la propria attività.

Per consentire lo svolgimento dei controlli successivi da parte degli uffici ed organi di controllo a ciò preposti, la pratica deve essere corredata delle prescritte autocertificazioni circa il possesso dei requisiti morali e professionali (quando richiesti per lo svolgimento di determinate attività) e all'occorrenza, devono anche essere allegati gli elaborati tecnici e planimetrici.

E' importante sottolineare che ogni Amministrazione Pubblica destinataria di una SCIA dovrà accertare, entro 60 giorni dal ricevimento, il possesso e la veridicità dei requisiti dichiarati, adottando, in caso negativo, i dovuti provvedimenti per vietare la prosecuzione dell'attività e sanzionare, se necessario, l'imprenditore che si fosse reso responsabile delle dichiarazioni mendaci.

Tecnicamente, la SCIA da trasmettere al SUAP del Comune di Verrua Po, **esclusivamente con modalità telematica certificata**, è un'autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o atto di notorietà) che deve essere compilata utilizzando gli schemi della **modulistica unificata**, appositamente predisposti dalla Regione Lombardia (D.D.G. n. 2481 del 18.03.2011 pubblicato sul B.u.r.l. n. 12 del 22.03.2011).

Con la recente emissione dei nuovi modelli, la procedura della SCIA si applica alle più svariate tipologie di attività economica, dal comparto commerciale, a quello artigianale fino alle attività turistico-ricettive, alberghiere ed extralberghiere.

A seconda dei casi, la SCIA deve essere presentata utilizzando:

- il **Modello A** se si tratta di inizio, ampliamento, trasferimento, modifiche strutturali dell'attività (sede, aspetti merceologici, locali-impianti, ciclo produttivo, altre variazioni);

- il **Modello B** se si tratta di subingresso o di cambio di ragione sociale senza modifiche strutturali dell'attività, sospensione, ripresa, cessazione dell'attività e modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
- ai **Modelli A e B** vanno allegare le **Schede aggiuntive 1/2/3/4/5/6** (a seconda delle diverse tipologie di attività).

**Occorre compilare modelli SCIA distinti per ogni tipologia di attività economica attivata e/o modificata.**

**Quando occorre presentarla:** la SCIA deve essere presentata prima dell'inizio (o della modifica, sospensione, ripresa, cessazione) dell'attività; l'avvenuta presentazione – in modo corretto e completo – costituisce titolo necessario per intraprendere l'esercizio dell'attività e/o modificarla.

**Quando non serve:** non sono tenuti a presentare la SCIA i piccoli laboratori artigianali che impiegano fino a 3 addetti adibiti a prestazioni che:

- non producano, con impianti o macchine, emissioni in atmosfera ai sensi del [Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#);
- non abbiano scarichi idrici di tipo produttivo;
- non producano rifiuti speciali pericolosi;
- non abbiano un significativo impatto rumoroso con l'ambiente.

A titolo esemplificativo, possono rientrare in questi casi l'elettricista, il riparatore TV, il calzolaio, il sarto e assimilabili.

Sono in ogni caso assoggettati all'obbligo di presentazione della SCIA i soggetti interessati per le attività che, pur con meno di 3 dipendenti, siano:

- industrie insalubri quali officine per lavorazione di metalli, falegnamerie, tipografie, friggitorie, lavanderie a secco (vedi elenchi delle attività riportati nel [Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994](#)) precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio;
- attività quali autolavaggio, autofficina, elettrauto, stoccaggio e trasporto rifiuti precedentemente soggette a NOE - nulla osta esercizio;
- attività di deposito/movimentazione merci e automezzi diversi dai depositi (vedi punto 6 dell'allegato 3C della [Deliberazione Giunta Regionale 14 maggio 1999, n. 6/43036](#));
- deposito mezzi adibiti al trasporto collettivo passeggeri.

**Come e a chi, deve essere presentata:**

In base alle nuove regole stabilite dal D.P.R. n. 160 del 07 settembre 2010, una pratica **SCIA** - composta dalla vigente modulistica regionale e dai relativi allegati - **deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica**, e quindi **non può più essere presentata in forma cartacea allo sportello Suap (neanche in caso di invio per posta o per fax)**.

Le pratiche presentate seguendo le previgenti modalità tradizionali **saranno considerate irricevibili e inefficaci e pertanto non produrranno alcun effetto giuridico.**

**LA SCIA PUO' ESSERE INVIATA AUTONOMAMENTE OPPURE TRAMITE INTERMEDIARI tramite Posta Elettronica Certificata, nella c.d. modalità <<PEC to PEC>>.**

Attenzione! Per utilizzare questa modalità nella veste autonoma di cittadino/imprenditore dovrete necessariamente dotarvi dei seguenti due dispositivi informatici:

- **casella di posta PEC** (acquistabile sul mercato presso vari gestori);
- **smart-card e similari di firma digitale forte** (anche in questo caso sarà possibile acquistare sul mercato tali dispositivi).

Se intendete provvedere autonomamente, ricordiamo che oltre ad aver acquisito la PEC e la firma digitale cui si è fatto cenno, dovrete consultare attentamente le schede informative presenti sul nostro Portale Fare Impresa, scaricare la modulistica occorrente per la tipologia di attività che volete iniziare e/o modificare, compilarla, farne una scansione, firmarla digitalmente e trasmetterla alla casella PEC:

[comune.verruapo@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.verruapo@pec.regione.lombardia.it)

In caso di invio tramite intermediario:

Le operazioni da compiere sono le stesse appena descritte, ma va ricordato che, oltre all'assistenza da prestare all'impresa nelle fasi di compilazione e successiva presentazione telematica della pratica SCIA è prevista - in aggiunta agli altri specifici allegati - la trasmissione dell'apposita [procura](#) conferita dall'impresa cliente.

Vi ricordiamo inoltre che la **Regione Lombardia ha messo a punto una procedura telematica di compilazione guidata di una pratica SCIA, da effettuarsi sulla propria piattaforma informatica M.U.T.A.** (informazioni consultando l'indirizzo: [www.muta.servizirl.it](http://www.muta.servizirl.it)). La pratica SCIA dopo essere stata "confezionata" sul sistema della Regione, dovrà poi essere trasmessa dalla casella PEC dell'utente, oppure dell'intermediario, alla specifica casella PEC del SUAP denominata **[comune.verruapo@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.verruapo@pec.regione.lombardia.it)**.

### **Risposte telematiche del SUAP:**

Con l'avvenuto inoltro telematico della pratica SCIA, l'utente riceve:

#### **1. IMMEDIATAMENTE**

**una ricevuta di avvenuta consegna**, che viene inviata automaticamente dal sistema di posta elettronica certificata;

## **2. DOPO L'ISTRUTTORIA FORMALE**

**una ricevuta di pratica protocollata e firmata digitalmente dal responsabile del procedimento o dal responsabile del SUAP** che riporta i seguenti dati: ufficio ricevente, informazioni anagrafiche dell'impresa che invia l'istanza, oggetto della comunicazione, estremi del dichiarante, elenco dei contenuti informatici allegati, estremi del responsabile del procedimento, estremi di protocollazione.

**E' IMPORTANTE SOTTOLINEARE CHE in attesa della ricevuta di pratica protocollata di cui al punto 2, E' VALIDA, ai fini della decorrenza dei termini di legge per l'avvio dell'attività, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 6 del D.P.R. n. 160/2010, la ricevuta di avvenuta consegna di cui al punto 1.**

### **Attività produttive sottoposte a presentazione della pratica in regime di SCIA:**

- commercio al dettaglio in sede fissa;
- commercio al dettaglio svolto tramite forme speciali (quali internet, corrispondenza, ecc.);
- attività ricettive in genere;
- attività artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attività di vendita diretta al consumatore finale;
- attività di acconciatore, estetista, esecutore di tatuaggi o piercing;
- attività di agriturismo;
- commercio all'ingrosso settore alimentare;
- trasporto di prodotti alimentari;
- commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale;
- commercio di additivi e premiscele destinate all'alimentazione animale;
- stabilimenti industriali;
- attività artigianali rientranti tra quelle di cui al Decreto Ministero della Sanità 5 settembre 1994 e/o di cui alla Deliberazione Giunta Comunale 24 febbraio 1998, n. 1185.020;
- vendita e somministrazione temporanea in aree private, da svolgere in occasione di eventi, iniziative;
- somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunità religiose;
- somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza);
- somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti;
- somministrazione di alimenti e bevande al domicilio del consumatore;
- somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attività quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi;
- sub ingresso in esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
- variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;

- sospensione/riapertura/cessazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
- modifica dei soggetti titolari dei requisiti professionali;
- modifica dei locali o degli impianti;
- modifica degli aspetti merceologici;
- modifica del ciclo produttivo

Fino all'adozione di nuove disposizioni organizzative **possono essere ancora presentate, con modulistica cartacea**, presso i diversi Sportelli di riferimento del Settore, le pratiche inerenti:

- l'idoneità igienico-sanitaria dei locali di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in occasione dell'avvio/trasloco dell'attività, da dichiarare tramite modulistica SCIA;
- la denominazione degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande;
- l'idoneità igienico-sanitaria delle medie e grandi strutture di vendita in occasione dell'avvio/trasloco dell'attività, da dichiarare tramite modulistica SCIA;
- l'idoneità igienico-sanitaria riferita alle attrezzature e strutture di esercizio degli operatori commerciali su aree pubbliche, da dichiarare tramite modulistica SCIA;
- circoli privati;
- sale giochi;
- vidimazione dei registri per la vendita di cose usate.

In generale, sulla trasmissione telematica delle SCIA, si ricorda che:

- **una SCIA non correttamente compilata o incompleta è irricevibile e quindi inefficace al fine di iniziare e/o modificare un'attività economica/produttiva;**
- la compilazione dei campi nei Modelli e l'aggiunta degli allegati occorrenti devono quindi fornire le informazioni e gli elementi necessari a descrivere compiutamente l'attività che si vuole attivare e/o modificare;
- al momento della loro presentazione telematica, le SCIA vengono sottoposte al solo controllo formale, volto ad individuare le eventuali informazioni e/o allegati indispensabili mancanti;
- in caso di verifica negativa a causa della trasmissione di una pratica SCIA incompleta, il SUAP indirizzerà la conseguente comunicazione di irricevibilità alla casella PEC espressamente indicata dall'impresa, indicando i motivi di incompletezza che rendono inefficace la pratica presentata e impongono di ripresentarla, impedendo al contempo di dare avvio a quanto oggetto di dichiarazione;
- le SCIA complete e correttamente presentate al SUAP vengono trasmesse agli enti di controllo (ad esempio ASL, ARPA e Provincia) per le verifiche di rispettiva

competenza. In tal modo, l'intervento dei suddetti enti si sposta da un'azione di verifica preventiva su attività e strutture non ancora avviate (come avveniva in passato, ad esempio con il rilascio finale dell'autorizzazione sanitaria) ad una verifica successiva, su aziende e imprese che si trovano già in esercizio in ragione del fatto che è avvenuta la presentazione di una SCIA ricevibile e quindi efficace;

- le responsabilità legali connesse al rilascio di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive rimangono a carico del dichiarante. Pertanto è estremamente importante compilare la SCIA in maniera non solo completa e corretta, ma anche nella consapevolezza del fatto che le dichiarazioni mendaci comportano la denuncia all'autorità giudiziaria, con possibili conseguenze penali a carico dello stesso dichiarante;
- lo svolgimento dell'attività in maniera difforme da quanto dichiarato comporta l'adozione di provvedimenti sanzionatori (sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, la chiusura dell'attività).